



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1649**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ROBERTO DAVERI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 6622 del 24 novembre 1992, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Roberto Daveri, nato ad Arezzo (AR) l'8 ottobre 1950;

VISTA la nota del 2 gennaio 2020 (prot. n. 80 di pari data) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Roberto Daveri, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, e trasmesso la relativa documentazione;

VISTE le successive note del 15 aprile 2020 e del 20 ottobre 2020 (rispettivamente prot. nn. 19359 del 16 aprile 2020 e 50771 del 20 ottobre 2020) con cui Banca Mediolanum S.p.A. trasmetteva all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 12 novembre 2020 (prot. n. 55580/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Roberto Daveri, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, adottato con delibera



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190/2007), per aver violato i principi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per avere trasmesso ai clienti informazioni e documentazione non rispondenti al vero;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Roberto Daveri non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 31 marzo 2021 con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Roberto Daveri, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

RITENUTA conclusivamente accertata, a carico del Sig. Roberto Daveri, la sopracitata violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 5, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari nel caso di comunicazione e trasmissione alla clientela di informazioni e documenti non corrispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 3, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore;
- nel caso di specie, per le violazioni accertate, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato che:
  - la condotta in esame è relativa a un unico episodio che, sulla base degli elementi in atti, non risultava preordinato a fornire deliberatamente false informazioni al nucleo familiare interessato, essendo imputabile a una negligente attestazione, a fini fiscali, di versamenti presuntamente effettuati;
  - con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano imputabili al Sig. Roberto Daveri a titolo di colpa grave.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Roberto Daveri, nato ad Arezzo (AR) l'8 ottobre 1950, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti